

C O M U N E D I B U R G O S

Provincia di Sassari

Ufficio del Sindaco

ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE DI BURGOS

ALLA PREFETTURA DI SASSARI P.e.c.: protocollo.prefss@pec.interno.it

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI ESPORLATU P.e.c.: protocollo.esporlatu@pec.comunas.it

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI BOTTIDDA P.e.c.: agente.bottidda@pec.comunas.it

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI ILLORAI , P.e.c.: poliziamunicipale@pec.comune.illorai.ss.it

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI BONO posta elettronica : stss233810@carabinieri.it

AL COMANDO CORPO FORESTALE V.A. DI BONO posta elettronica cfva.sfbono@regione.sardegna.it;

AL SINDACO COMUNE DI ESPORLATU P.ec.: protocollo.esporlatu@pec.comunas.it

AL SINDACO COMUNE DI BOTTIDDA P.e.c.: protocollo.bottidda@pec.comunas.it

AL SINDACO COMUNE DI ILLORAI P.e.c.: protocollo@pec.comune.illorai.ss.it

AL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE, DIPARTIMENTO PREVENZIONE ATS SARDEGNA Posta elettronica:

sanita.animale@aslsassari.it

AL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE, DIPARTIMENTO PREVENZIONE ATS SARDEGNA Ufficio di Esporlatu Fax

079/793671

ORDINANZA N° 5 DEL 02/04/2019

Prot. N. 787

Oggetto: SOSPETTO FOCOLAIO BRUCELLOSI

IL SINDACO

- Vista la comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ATS Sardegna, Azienda Tutela Salute, Dipartimento prevenzione, Servizio Sanità Animale, prot. n. 772 del 01/04/2019 , con la quale si comunica che nell'allevamento ovino di proprietà della sig.ra SALIS PIERANGELA Codice Aziendale IT 020SS015, residente a Burgos in via Gramsci n. 17 è stato formulato un sospetto focolaio di Brucella Abortus ovis per tre capi ovini, giusto accertamento dall'IZS della Sardegna in data 12 marzo 2019 con n. 45410;
- Visto il T.U. LL. SS. approvato con R.D. 27.7.1934, N.1265;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.54, N. 320;

- Vista la Legge 23.01.68 N. 34 e successive modificazioni sulle malattie esotiche;
- Vista la Legge regionale 8 gennaio 1969, N.1 e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta N.121 del 24 ottobre 1986;
- Vista la Legge 2312.1978, N. 833 sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Vista la Legge 2 giugno 1988, N. 218;
- Visto il D.M. 20 luglio 1989, N. 298;
- Vista la Legge regionale 28 luglio 2016, N. 10;
- Vista la Legge 22 febbraio 1994 N. 146;
- Visto il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, N.112;
- Visto il Decreto legislativo 1 settembre 1998, N. 333;
- Visto il Decreto legislativo 22 maggio 1999, N.196;
- Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
- Vista la Direttiva 2000/75/CE del 20/11/2000 e decreto legislativo 9 luglio 2003 n.225 di attuazione;
- Visto il Regolamento (CE) N. 1266/2007 del 26 ottobre 2000 e successive modifiche;
- Visto il DAIS N. 54 del 21/10/2009;
- Visto il DAIS N.4 del 9 marzo 2017;
- Visto il Dispositivo Dirigenziale n.6478 del 10 marzo 2017;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti previsti al fine di impedire la diffusione dell'epidemia:

ORDINA

ad ognuno per quanto di propria competenza

- (1) Il sequestro dell'allevamento;
- (2) Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie e categoria del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
- (3) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- (4) Il divieto di movimentazione di animali in provenienza dall'azienda e a destinazione della stessa , salvo nel caso di immediata macellazione;
- (5) Il ricovero degli animali, qualora sia possibile, in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso;
- (6) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
- (7) L'abbattimento degli animali che il Veterinario Ufficiale ritiene necessario esclusivamente per motivi di benessere animale;
- (8) La distruzione e smaltimento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse di animali morti o di quelli abbattuti per benessere animale;

(9) L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line, resa nota al pubblico attraverso la sua affissione nei luoghi consueti , comunicata alle competenti Autorità in indirizzo e notificata al proprietario degli animali.

Dalla Residenza comunale, li 02/04/2019

Il SINDACO

f.to geometra Salvatore Arras